



COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 88

**OGGETTO: NOMINA DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE
DELLA LIBERTA' PERSONALE: APPROVAZIONE REGOLAMENTO.**

Il giorno **Ventisette** del mese di **Novembre** dell'anno **2012** - alle ore **20.55** - nella sala delle adunanze consiliari, sotto la **Presidenza del Consigliere Maurizio PERINETTI** - e con la partecipazione del **Segretario Generale - Dott.ssa Daniela GIORDANO**, si è riunito il Consiglio Comunale come dall'avviso di convocazione recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - al Sindaco, ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio:

1) DELLA PEPA Carlo	Sindaco		
2) ALBERTON Andrea	Consigliere	15) PASQUERO Alberta	Consigliere
3) ALISETTA Lorenzo	“	16) PERINETTI Maurizio	“
4) AVIGNONE Roberto	“	17) PETRACHI Antonio	“
5) BORLA Diego	“	18) RAO Salvatore	“
6) CUOMO Antonio	“	19) SASSANO Duccio Spartaco	“
7) DE PAOLI Giuseppe	“	20) TEGANO Bruno	“
8) DE STEFANO Massimiliano	“	21) VITTONATTO Maria Grazia	“
9) DULLA Fabrizio	“		
10) GIGLIO VIGNA Alessandro	“		
11) GILARDINI Tommaso	“		
12) MOIA Gianfranco	“		
13) NERI Marco	“		
14) PAGANI Enzo	“		

Assiste e partecipa alla seduta il Consigliere straniero aggiunto: AGBO AHOUSI Daniel

Partecipano alla seduta gli Assessori: BALLURIO TEIT Elisabetta – CAPIRONE Enrico – DALLAN Paolo – OLIVETTI Matteo – VINO Augusto.

Sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Consiglieri Signori:
ALISETTA Lorenzo – MOIA Gianfranco.

PUNTO 5 NOMINA DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE: APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore alle Politiche Sociali Paolo Dallan;

PREMESSO che:

- il Consiglio Regionale del Piemonte con la Legge Regionale n. 28 del 2 dicembre 2009 ha istituito il Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”.

-l'art. 2 comma 1 della L.R.28/2009 dispone che “Il garante è nominato, all’inizio della legislatura con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su designazione del Consiglio Regionale, tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e negli uffici di esecuzione penale esterna o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale”.

RILEVATO che:

- la Città di Ivrea ha tra le proprie finalità statutarie la tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate.

- l’istituzione di tale figura ha lo scopo di contribuire a garantire, in conformità dei principi sanciti dalla Costituzione, i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, impegnandosi ad offrire la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività e disponibilità.

- il Consiglio Comunale di Ivrea con deliberazione n. 56 del 13 luglio 2012 avente ad oggetto: “Ordini del giorno” ha approvato la proposta di emanare un bando per raccogliere, nel nostro territorio, una disponibilità ad assolvere e ricoprire un incarico, a titolo gratuito, di garante per la popolazione detenuta presso la Casa Circondariale di Ivrea.

- la Direzione della Casa Circondariale di Ivrea, sentita sul punto, si è espressa favorevolmente all’istituzione della figura del Garante.

RITENUTO opportuno, per procedere alla nomina del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, redigere un regolamento che regoli le procedure per la nomina, la durata e i compiti di questa figura.

PRESO ATTO dell’esame da parte della Conferenza dei Capigruppo in data 19/11/2012;

VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Servizio di Ragione ria ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

UDITI gli interventi dei Consiglieri GILARDINI-RAO-DULLA-TEGANO, dell’Assessore DALLAN, del Consigliere PAGANI, del SINDACO e dei Consiglieri PASQUERO e BORLA;

AD UNANIMITA’ con n. 19 voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegato Regolamento per la nomina del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale presso la Casa Circondariale di Ivrea.

DI DARE ATTO che il Regolamento in oggetto prevede un rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate dal Garante per l'esercizio delle proprie funzioni nel limite massimo annuale di euro 300 (trecento/00) a carico del bilancio comunale.

REGOLAMENTO DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE DEL COMUNE DI IVREA

Articolo 1

Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

1. Nell'ambito del Comune di Ivrea è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "Garante", con i compiti previsti dalla presente deliberazione.

Articolo 2

Profilo, presupposti di eleggibilità, durata e decadenza

1. Il Garante viene scelto, tenuto conto della specificità e dei compiti ad esso assegnati, fra persone d'indiscusso prestigio, residenti nella provincia di Torino, di comprovata esperienza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e negli uffici di esecuzione penale esterna o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale.

2. Il Garante si impegna ad offrire la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, disponibilità e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.

3. Sono cause di ineleggibilità alla carica di Garante:

- l'esercizio attivo di funzioni nei settori della giustizia penale, dell'amministrazione penitenziaria e della sicurezza pubblica;
- l'esercizio attivo della professione forense;
- essere Consigliere o Assessore regionale, provinciale e comunale;
- ogni carica elettiva e/o di amministratore in enti, aziende partecipati dal Comune di Ivrea;
- le cause ostative alla candidatura per l'elezione di Consigliere comunale previste dalla normativa in materia.

4. E' esclusa, altresì, l'elezione del coniuge e fino al terzo grado dei parenti e degli affini degli amministratori del Comune di Ivrea.

5. La sopravvenienza di cause di ineleggibilità comporta la decadenza del Garante dalla carica, una volta accertata dal Consiglio comunale.

Articolo 3

Elezione, nomina e durata

1. Il Consiglio Comunale, tenuto conto dei requisiti di cui all'art. 2, elegge il Garante a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei presenti.

2. Il Garante resta in carica per 5 anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

3. Il Garante può essere revocato dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei votanti per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, gravi inosservanze dei doveri discendenti dal proprio ufficio o per gravi o ripetute violazioni di legge.

Articolo 4

Presentazione delle candidature

1. Il Presidente del Consiglio invita i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 2 a presentare le candidature mediante pubblicazione di apposito avviso.

2. Le candidature devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio comunale corredate dalla seguente documentazione sottoscritta dal candidato:

- dettagliato e documentato curriculum del candidato;

3 La Segreteria generale del Comune verifica la regolarità delle proposte di candidatura ai sensi del presente regolamento e le mette a disposizione dei Consiglieri comunali unitamente ai relativi curricula.

Successivamente, il Presidente del Consiglio comunale provvede alla convocazione del Consiglio comunale per procedere all'elezione.

Articolo 5.

Ruolo e compiti del Garante

1. Il Garante è un organo monocratico e opera in stretta collaborazione con gli organi dell'Ente, nel contesto delle attività finalizzate a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.

2. Il compito primario del Garante è quello di promuovere, con contestuali funzioni d'osservazione e vigilanza indiretta, anche attraverso iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica, l'esercizio dei diritti, le opportunità di partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi, tanto comunali quanto erogati da altre Amministrazioni, da parte delle persone limitate nella libertà personale, dimoranti presso la Casa Circondariale di Ivrea, italiane o straniere, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, quali la tutela della salute, il lavoro, la formazione, la cultura, tenendo conto della loro condizione di restrizione.

3 A tal fine, il Garante:

a) può attivarsi nei confronti delle Amministrazioni pubbliche interessate affinché queste ultime assumano le necessarie iniziative volte a garantire le prestazioni di servizio nel campo dei suddetti diritti;

b) può proporre agli Organi comunali competenti programmi di intervento amministrativo da intraprendere, anche unitamente ad altre amministrazioni pubbliche interessate, finalizzati ad assicurare il rispetto dei suddetti diritti.

4 Rispetto a segnalazioni che giungano all'attenzione del Garante e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, spetta al Garante il compito di:

- rivolgersi alle Autorità competenti per acquisire eventuali ulteriori informazioni;
- segnalare il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti agli Organi competenti;

- promuovere con le Amministrazioni interessate protocolli d'intesa utili a poter espletare le proprie funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di detenzione in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria.

Articolo 6.

Relazione

1. Annualmente il Garante, presentando al Consiglio comunale apposita relazione, riferisce sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi riscontrati nell'esercizio dei compiti di cui all'art. 5.
2. Durante il Consiglio Comunale, su richiesta del Presidente può essere chiamato a riferire in merito a specifici argomenti che ineriscano al suo ruolo e ai suoi compiti.

Articolo 7

Strutture, personale e indennità

1. Per lo svolgimento della sua attività il Comune assicura al Garante una sede nonché supporto organizzativo e amministrativo.
2. La carica di Garante è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'esercizio delle proprie funzioni nel limite massimo annuale di euro 300 (trecento/00) a carico del bilancio comunale.

**Del che si è redatto il presente verbale
In originale firmati**

IL PRESIDENTE

Maurizio PERINETTI

IL SEGRETARIO GENERALE

Daniela Dott.ssa GIORDANO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

che il presente atto è copia conforme all'originale e che copia del medesimo viene affissa all'Albo Pretorio il 29 NOV. 2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo al quello di affissione, come prescritto dall'art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 29 NOV. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO

..... Dr. Franco BERTOLINO
Dr. Franco Bertolino

E' stata trasmessa al CO.RE.CO. con elenco in data

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134)
- E' divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134);
- E' divenuta esecutiva decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto (Art. 134, comma 1 - D.Lgs.267/2000), senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

.....